

SCHEDA 16. E

Corso di formazione alla Mediazione familiare GeA – Genitori Ancora - Milano

anno 2007/2008

Tesi di: Daniela Cavalli

IL DIBATTITO IN ITALIA PRIMA E DOPO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 54/06 SULL'AFFIDO CONDIVISO

Sommario

- Premessa
- I °cap.: La coppia, la genitorialità, la separazione ed il divorzio
- II °cap.: Il dibattito prima e dopo l'uscita della Legge n. 54/06
- Conclusioni
- Bibliografia

PREMESSA

L'obiettivo di questo elaborato è quello di tentare di riassumere il dibattito avvenuto in Italia prima e dopo l'introduzione della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, provvedimento entrato in vigore nel marzo dello stesso anno, avente come titolo "Disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

Esercitare la professione di Assistente Sociale all'interno di un Consultorio familiare, erogando delle consulenze a coppie e a genitori, mi ha stimolata a seguire con molto interesse l'uscita della legge e la sua applicazione.

Dal mio piccolo osservatorio, ho potuto constatare sia quanto i genitori stiano ancora "faticando" per comprendere il profondo significato dell'affido condiviso, sia la presenza di alcune difficoltà nell'applicazione della legge, rilevate anche da Avvocati e da Magistrati.

Svolgere la professione di Mediatore familiare mi farà vivere anche un altro ruolo, ma ugualmente vi sarà la necessità di considerare i cambiamenti legislativi per aiutare i genitori ad applicarli, tutto ciò nella consapevolezza che l'obiettivo primario del Mediatore familiare permane comunque essere l'intesa finale fra gli adulti e il benessere dei loro figli.

La coppia, la genitorialità, la separazione ed il divorzio

Attualmente in Italia il matrimonio si caratterizza come un' unione fra due persone di sesso diverso, che non hanno in corso altri matrimoni (concetto di monogamia), quindi un'unione fra un uomo ed una donna che intendono costruire una comunione di vita, affettiva e materiale.

Siamo tutti consapevoli, ed i recenti dati Istat lo confermano, che le unioni si realizzano anche al di fuori del matrimonio, fra persone anche dello stesso sesso.

Inoltre accade sempre più spesso che le persone formino delle famiglie pur non avendo ancora definito lo scioglimento del matrimonio precedente.

Quindi siamo in presenza di famiglie formate da individui, da **coppie coniugali e da coppie di fatto**, da persone ex coniugate o ex conviventi, questo indipendentemente dal progetto genitoriale.

Le leggi, soprattutto nel sociale, quasi sempre “mettono in ordine”, sistemano diritti e doveri, intervengono con funzione anche di controllo su fenomeni che sono già in atto, e tali norme risentono dei pensieri politici, religiosi ed ideologici di uno stato.

Vi sono movimenti popolari, associazioni di persone che appartengono a specifiche categorie sociali che possono influenzare o far prevalere i loro pensieri o i loro interessi e ne possiamo sentire le opinioni e i dibattiti attraverso la stampa, la televisione e su internet.

Argomenti come coppia dentro e/o fuori dal matrimonio, unioni formalizzate fra omosessuali, tempi brevi per il divorzio, questioni patrimoniali ed ereditarie fra adulti che vivono in coppia, stanno, nella loro complessità e delicatezza, per essere affrontati e, mi auguro, che verranno approvate a breve delle norme per tutelare anche le famiglie meno tradizionali.

In tutto questo, uomini e donne, a volte più consapevolmente, a volte meno, continuano a procreare diventando così genitori.

Condivido con chi afferma che la partenza ideale verso la coppia genitoriale sia la coppia stabile e definita, anche non sposata.

La legge italiana definisce legittimi i figli nati all'interno del matrimonio, e naturali, quelli nati al di fuori del vincolo matrimoniale (civile o concordatario).

Queste definizioni comportano alcune differenze per la prole, ad esempio nelle procedure per il riconoscimento e l'attribuzione del cognome.

Il figlio legittimo ha come padre il marito della madre, pertanto ne porterà il cognome (salvo procedure di riconoscimenti e disriconoscimenti eccezionali), mentre il figlio naturale avrà il cognome della madre, se questa è genitore unico, o del padre se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi.

Nelle situazioni in cui il minore, dopo essere stato riconosciuto dalla madre, solo successivamente viene riconosciuto anche dal padre, provvederà il Tribunale per i Minorenni a stabilire se il figlio deve portare il cognome del padre o di entrambi i genitori, avendo come obiettivo l'esclusivo interesse del minore.

Permangono inoltre alcune limitazioni per i figli naturali per quanto riguarda la sfera ereditaria, e precisamente, nel caso in cui uno dei due genitori abbia altri figli nati da un precedente matrimonio, questi per la legge risultano eredi legittimi dei beni del genitore e possono “liquidare i fratelli naturali”, (atto della commutazione).

In passato ciò sembrava avesse senso per la conservazione del patrimonio familiare, al giorno d'oggi, con la presenza sempre maggiore di figli naturali e la grande mobilità delle famiglie, tale norma appare antica e penalizzante.

Altra disuguaglianza, il figlio naturale non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso gli ascendenti diretti cioè nonni e bisnonni, quindi i figli naturali non hanno, legalmente, zii e cugini.

Vi è un disegno di legge “Modifica alla disciplina in materia di filiazione” approvato dal Consiglio dei ministri nel marzo 2007, volto ad eliminare le residue disparità sopra citate oltre all'odiosa differenza terminologica, figlio legittimo e figlio naturale.

La riforma, quando il testo di legge verrà ripreso, ci si auspica parifichi, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e comunitari in materia, ogni forma di filiazione.

Di fatto, rispetto alla **genitorialità**, la “Riforma del diritto di famiglia” Legge n. 151/75 all' art. 261, attribuisce i medesimi compiti ai genitori che hanno fra loro un rapporto di coniugo da quelli che non ce l'hanno, quindi sia il padre sia la madre hanno “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell' inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art.147 cc.).

La Legge n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” affermava all'art. 1 “il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia”, successivamente, la Legge n. 149/01 “Modifica alla legge n. 184/83, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché del Titolo VII del libro primo del codice civile”, enuncia “il minore ha diritto **di crescere ed essere educato** nell'ambito della propria famiglia”.

Viene modificato anche il Titolo 1 della Legge 184/83 “Diritto del minore alla propria famiglia” in “Diritto del minore ad una famiglia”, volendo così sottolineare che la famiglia deve essere quella che accoglie e che fa crescere, dove si instaurano significativi e reciproci rapporti affettivi e relazionali fra genitori e figli, e ciò non coincide necessariamente con la famiglia biologica.

Quindi l'accento è sempre più posto sul minore e sul suo diritto, oltre che ad essere educato, anche a crescere all'interno di una famiglia, potremmo anche dire "accompagnato a diventar grande", dando sempre più valenza al ruolo genitoriale.

La Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176/91, parla di come l'interesse del figlio rispetto a quello dei genitori deve diventare preminente, come se non sia più il figlio "ad appartenere ai genitori", vecchio concetto di potestà, ma sia il genitore ad "appartenere" al figlio, il quale ne ha diritto.

Quando i genitori stanno vivendo una crisi di coppia e familiare può diventare più difficile svolgere sufficientemente bene il ruolo genitoriale.

In passato nel caso di **separazione fra coniugi**, l'adulto al quale erano affidati i figli (Legge 1 dicembre 1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), aveva l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale mentre il non affidatario non perdeva la potestà e veniva a lui richiesto di concordare, con il genitore affidatario, circa le decisioni di maggior interesse per la prole.

Quando la relazione si chiudeva fra **persone conviventi**, le questioni economiche riguardanti i figli venivano trattate dal Tribunale Ordinario, mentre se gli ex partners non concordavano sull'affidamento e le visite, dovevano richiedere l'intervento del Tribunale per i Minorenni affinché decretasse le regole rispetto alla prole.

Sempre precedentemente alla Legge n. 56/06, il giudice poteva predisporre l'affidamento congiunto o alternato, e nella Legge n. 151/75 all'art. 155 "Provvedimenti riguardo ai figli", comma 5, non si escludeva che la potestà fosse esercitata da entrambi i genitori, ma veniva descritta come ipotesi remota.

E' solo con la Legge n. 54/06, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", che viene sancito l'esercizio della potestà da parte dei genitori separati, e precisamente "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", ciò indipendentemente da dove abitualmente il figlio risiede e viva, l'articolo 155 viene così integralmente sostituito.

In caso di rottura del legame fra i partners, verso i figli naturali oggi scattano le medesime tutele esistenti verso i figli legittimi, cambiano però i Tribunali di riferimento.

Per i coniugati che si separano il riferimento è il Tribunale Ordinario, per le altre situazioni è il Tribunale per i Minorenni che, con i nuovi dettami legislativi, interviene con gli ex conviventi sia per l'affido e le visite dei figli sia per le questioni economiche.

La presenza di due ordini di Tribunali non sempre rende equivalenti i percorsi.

Sul territorio nazionale sono presenti ventinove Tribunali per i Minorenni mentre vi è un numero maggiore di Tribunali Ordinari, questo può rendere più lente le pratiche riguardanti i figli naturali, inoltre possono esistere alcuni problemi nel rendere esecutivi dei provvedimenti a quei genitori risultati inadempienti rispetto al mantenimento dei figli, questione meramente tecnica che però rischia di creare disparità con i figli legittimi che, a parità di torto subito, possono vedere maggiormente assolte le proprie richieste.

Penso sarebbe molto utile ed importante istituire un organo giudiziario unico, tale istituto era stato previsto con una proposta di legge dell'estate 2006 che non ha poi avuto seguito, realmente specializzato nella trattazione del diritto del minore e della famiglia, con competenze esclusive quale potrebbe essere il Tribunale delle persone e della famiglia.

Il dibattito prima e dopo l'uscita della Legge n. 54/06

Il principio fondante la Legge n. 56/06 è quello che per tutelare il minore si deve tutelare il **principio della bigenitorialità** e precisamente il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la separazione, sulla base dell'incontestabile verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno dell'unione di coppia.

Con la Legge n. 54/06 si è voluto dare forza a questo concetto che, sul piano civile, si può definire giusto e moderno.

Ma che dire allora, di tutte quelle situazioni dove la bigenitorialità non si è mai esercitata nemmeno quando la coppia genitoriale viveva sotto lo stesso tetto ?

Come realizzare l'affido condiviso quando queste coppie si separano o interrompono la convivenza ?

Non si corre forse il rischio, in nome di un principio corretto ma spesso astratto, di aumentare la conflittualità fra i genitori ?

Tale conflitto che spesso ha radici lontane, non può essere addirittura amplificato dalla necessità di un confronto e di una condivisione continui che l'istituto dell'affido condiviso esige ?

E' proprio così vero che per tutti i genitori l'affido condiviso è un requisito essenziale per espletare la propria genitorialità ?

Non è forse una "costrizione legislativa" considerare, nei casi di separazione/divorzio e cessazione di convivenze, l'affido esclusivo realizzabile solo in quei casi in cui il genitore non affidatario è in qualche modo di danno al figlio ? ("il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore" - art. 2 Legge n. 54/06).

Quali sono le controindicazioni verso un genitore che fanno presupporre l'affido esclusivo all'altro genitore, come "misurarle" ?

Può essere che alcuni genitori vogliono essere presenti nella vita dei figli con un ruolo in qualche modo di "sfondo" e questo, non necessariamente, venga definito "contro all'interesse dei figli" ?

I figli hanno bisogno di entrambi i genitori, ma è così vero che una madre (o un padre) non riesce ad espletare entrambe le funzioni ?

Esiste, soprattutto quando i bambini sono piccoli, una indispensabilità materna a fronte di una non indispensabilità paterna ?

Questi sono alcuni quesiti che hanno accompagnato l'uscita della Legge e che, in parte, sono ancora aperti. L'essere genitori, indipendentemente, da una separazione o da un divorzio, porta a vivere continue trasformazioni date anche dalle scelte culturali e valoriali che ogni individuo effettua.

Il compito degli operatori psico sociali potrebbe essere quello di far evolvere i genitori aiutandoli ad appropriarsi di un ruolo genitoriale significativo da svolgere al di fuori della "casa coniugale", ruolo che, a volte, non era vissuto pienamente neppure all'interno del matrimonio/convivenza.

Nelle situazioni di separazione si ritiene corretto che i figli debbano mantenere rapporti "equilibrati e continuativi" con entrambi i genitori, ma nella quotidianità ciò è molto difficile.

Attuare una relazione equilibrata e continuativa con i figli presuppone che alla base vi sia una bella storia di coppia e un grande accordo fra i due genitori, sufficiente stima, fiducia e consapevolezza delle positività dell'altro, e quando ciò non avviene o non avviene più ?

Senza la presenza della coppia uomo e donna, cioè di tutto quello che significa e che si può riassumere in "comunione materiale e spirituale" come si può immaginare di svolgere, subito dopo una separazione, un adeguato ruolo genitoriale ?

Gli uomini e le e donne separati, molto spesso non hanno ancora superato i motivi di conflitto e le divergenze che li hanno portati a chiudere la loro storia di coppia, possono quindi persistere dei pregiudizi negativi che spesso cadono a pioggia sui figli minandone la serena crescita.

Io penso che, espletare una "buona" genitorialità, appena separati o appena sciolta una convivenza appare come un percorso, un obiettivo da raggiungere, difficile vederlo come un punto di partenza.

Uno dei principi teorici su cui pare fondarsi l'affidamento condiviso è che il fallimento di due individui come coppia non comporti necessariamente il loro fallimento come genitori.

Per evitare che i conflitti fra i due genitori non li rendano in grado di svolgere, sufficientemente bene, il proprio ruolo di mamma e di papà minando la serena crescita dei figli, il legislatore ha sancito nella Legge n. 54/06 l'importanza della Mediazione familiare, non con l'obiettivo di recuperare la coppia ma la genitorialità.

Nel testo legislativo la Mediazione familiare appare come una possibile strada alternativa ad una lite già iniziata "qualora ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, **può rinviare** l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione, per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela morale e materiale dei figli" (art. 155 – sexies).

Condivido con una parte di Avvocati, Giuristi ed Operatori che il momento più idoneo per attuare passaggi informativi alle coppie rispetto ai Servizi di Mediazione familiare dovrebbe essere anticipato, quanto meno a prima che si assumino i provvedimenti provvisori, in quanto già l'assunzione di tali provvedimenti "sbilancia" la relazione fra i due ex partners e ciò può essere strumentalizzato rendendo ulteriormente pesate il conflitto.

Un accesso preventivo ai Servizi di Mediazione familiare potrebbe permettere alla coppia di conoscere un percorso alternativo alla disputa fra loro in atto senza arrivare al conflitto da risolvere nella sede dei Tribunali.

Le questioni educative relative ai figli, dopo un percorso di Mediazione familiare, dovrebbero avere “più tenuta” in quanto, il un buon metodo comunicativo appreso, facilita il dialogo.

L’auspicato intervento del Mediatore familiare si può realizzare, come già sappiamo, con il consenso delle parti, attuando una sospensione delle azioni legali e oggi, sempre più frequentemente, attraverso l’invito dei Giudici a rivolgersi ad un Servizio, pubblico o privato, di Mediazione familiare.

Ovviamente i Servizi di Mediazione familiare sono aperti a genitori che non necessariamente sono stati invitati dai Giudici ma che hanno ricevuto tali indicazioni dagli Avvocati, dai Servizi Sociali territoriali, dai Consulenti e da altre vie, possono essere genitori che vivono già da separati, che ancora vivono sotto lo stesso tetto o che non hanno mai vissuto insieme, pensiamo alle giovani coppie che, dopo essere diventati genitori, hanno continuato ad abitare con la propria famiglia d’origine ma che vogliono vivere il proprio ruolo genitoriale senza confliggere.

Il Mediatore familiare è un professionista e nell’ottica giuridica, non è un ausiliario del Giudice, non presta giuramento, si distingue sia dal C.T.U. (consulente tecnico d’ufficio) sia dai compiti dei Servizi sociali territoriali, ha una funzione compositiva, non fornisce elementi al Giudice al fine della decisione, è imparziale, favorisce il raggiungimento di una soluzione concordata, non ha poteri d’autorità ed esercita la sua funzione fuori dall’ambito giudiziario.

Dovranno poi essere le coppie genitoriali, al termine del percorso di Mediazione familiare, a coinvolgere i propri Avvocati per l’eventuale ri-definizione degli accordi per quanto riguarda la prole.

Informare sull’esistenza di tale tecnica e di come i Mediatori familiari possano fornire un valido aiuto ai genitori ma soprattutto ai figli, destinatari finali degli interventi, non sostituisce, ovviamente, l’intervento legale ma si affianca ad esso.

Anche l’invio ai Servizi di Mediazione familiare è stato uno degli argomenti di discussione sia prima che dopo l’uscita della legge.

E’ una novità fondamentale, non presente nelle leggi precedenti, e ritengo quindi positivo che la Mediazione familiare venga considerata.

Alcune correnti di pensiero hanno poi parlato di “impoverimento di tale strumento” e di come il ricorso alla Mediazione familiare dovrebbe diventare “condizione imprescindibile” per il raggiungimento di accordi legali riguardanti la prole.

Nella proposta di legge Costantini/Mura del febbraio 2007, all’art. 6 si legge: “In tutti i casi di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, invita le parti a rivolgersi ad un centro di Mediazione familiare... il centro di Mediazione familiare è scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal Giudice .. fissa l’udienza successiva per una data non superiore a sessanta giorni. In caso di insuccesso, il Presidente adotta i provvedimenti, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione”, da dove si evince l’obbligatorietà del ricorso alla Mediazione familiare.

Tale proposta non mi vede completamente d’accordo per una serie di motivazioni ben sostanziate nell’articolo del 16 maggio 2007 a cura del Dottor Paolo Scotti, Mediatore familiare, docente GeA, “Un commento alla proposta di Legge n. 2231 d’iniziativa dei deputati Costantini/Mura”.

Una di queste riguarda la confusione fra un Servizio di Mediazione familiare e un servizio generico di consulenza, oppure la tempistica, sono sufficienti sessanta giorni perché una coppia si “metta d’accordo” ?

Ritengo comunque che di Mediazione familiare si debba parlare anche a livello legislativo in quanto la risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) appare come la strada migliore, in presenza di conflitti, per vivere la genitorialità al di fuori della coppia.

Mi auguro che i legislatori interpellino tecnici esperti in tema di Mediazione familiare per trarre tutti i contributi necessari.

A più di due anni dall’approvazione della Legge n. 54/06, numerose sono state le applicazioni pratiche dei Tribunali e stando ai movimenti di cittadini che hanno fortemente voluto la revisione della superata legge sulla separazione e sull’affidamento dei figli, e in particolare le Associazioni dei padri separati, l’affido condiviso viene ancora confuso, anche da parte della Magistratura, con il “vecchio” affido congiunto, che implicava l’esercizio congiunto della potestà per cui ogni decisione riguardante i figli doveva coinvolgere in ugual misura i genitori che dovevano fra loro esprimere un grosso accordo, poteva anche comportare una

libera convivenza del minore con l'uno o con l'altro genitore, la vicinanza d'abitazione ed era una regola applicata prevalentemente con figli minori grandi.

Le Associazioni dichiarano che l'affido condiviso viene più facilmente concesso quando vi è il consenso fra la coppia genitoriale mentre se la conflittualità fra i genitori appare alta, i Giudici cercano di valutare quale dei due adulti è "più idoneo" ad essere l'affidatario del minore, prescindendo così dallo spirito della legge, che vuole affermare che a dispetto della conflittualità si deve dare l'affidamento condiviso laddove nessuno dei due adulti, come genitore, appare di per sé non idoneo.

Dai dati recenti, l'affido condiviso appare in molte sentenze, facendo ritenere che i Magistrati applicano correttamente quanto la legge impone, così come una delle altre innovazioni, l'esercizio separato della potestà genitoriale che il Giudice può disporre "limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione" (art. 155 comma 3), regola nata proprio per consentire al figlio di essere accudito da ciascuno dei genitori anche quando la conflittualità non consente una costante collaborazione.

Sembra anche frequente, la tendenza di alcuni Tribunali a stabilire l'affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo.

Nello svolgere il mio lavoro consultoriale mi è capitato di leggere alcune sentenze pre e post Legge n. 54/06 che non si differenziano sostanzialmente.

In particolare vorrei citare due situazioni familiari, un verbale di separazione consensuale del febbraio 2003 che parla di due minori sopra i dieci anni, e una sentenza del febbraio 2007 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che parla di due minori sopra i quattordici anni, afferenti al medesimo Tribunale.

Nell'una - febbraio 2003 - "la casa coniugale resta assegnata alla moglie, dal matrimonio sono nate due figlie e vengono affidate entrambe alla madre (**affido esclusivo**) con il padre che avrà facoltà di tenere con sé le figlie una volta alla settimana, inoltre a settimane alterne il weekend. Le festività pasquali e natalizie verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con il padre due settimane non consecutive. Il padre si obbliga a versare, entro il xx di ogni mese, per il mantenimento delle figlie euro xxx per ogni figlia, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT", vi è poi una specifica per le spese straordinarie.

Nell'altra sentenza - febbraio 2007 - : "le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori congiuntamente (**affido condiviso ?**) ma continueranno a convivere con la madre, presso la sua abitazione, il padre terrà con sé le figlie una fine settimana ogni quindici giorni, venti giorni per le vacanze estive, una settimana per le vacanze invernali e tre giorni per le vacanze pasquali, previo accordo fra i genitori. Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno xx di ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime, l'assegno mensile di euro xxx, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT", anche in questa sentenza vi è una specifica per le spese straordinarie.

Dalla lettura non appaiono sostanziali differenze, l'abitazione è la stessa, i tempi di contatto con il genitore "esterno" sono ugualmente ridotti e l'assegno di mantenimento sembra determinato solo dagli accordi fra gli ex coniugi.

Per quel che riguarda l'affido, nel secondo esempio del 2007, è presente l'ambiguità di cui abbiamo parlato sopra, siamo in presenza di affido congiunto (vecchia legge) o affido condiviso ?

Ciò mi porta a pensare a quanto ho scritto in premessa e precisamente che: **sia i genitori sia i Giudici stanno faticando a tradurre nell'operatività le novità della Legge n. 54/06.**

Di fatto, anche se non sempre riscontrate dagli atti formali, la Legge indica diverse nuove modalità per vivere nel quotidiano le separazioni.

I concetti espressi nei vari articoli della Legge, dall'assegnazione della casa familiare (art. 155 – quater), alle disposizioni in favore dei figli maggiorenni (art. 155 – quinquies), all'assegno periodico versato direttamente all'avente diritto, alle novità in merito all'ascolto del minore (art. 155 – sexies), al mantenimento diretto, ai ruoli degli ascendenti e dei parenti ed altro ancora, stanno di fatto, imponendo una rivisitazione delle relazioni familiari.

L'applicazione della Legge n. 54/06, ed in particolare di alcuni articoli (ad esempio l'art. 155 - quater con la possibilità di perdere l'assegnazione della casa a seguito di nuova convivenza), ha portato, in diverse situazioni, ad aumentare notevolmente la litigiosità fra gli ex partners che, a volte, desiderano l'affido condiviso non per il suo positivo significato, ma come strumento di potere per ottenere dei benefici.

Dovendo raggiungere accordi su molti temi, i genitori devono essere aiutati a non perdere di vista il vero obiettivo, cioè il benessere dei figli.

Conclusioni

Giungere a delle conclusioni su un argomento così complesso e mi riferisco alle separazioni e ai provvedimenti riguardanti i figli, non è facile.

Chi ha scelto di occuparsi di tali tematiche o chi le vive direttamente, è auspicabile abbia come punto di riferimento la consapevolezza che il benessere dei figli si raggiunge quando i genitori hanno rivisto, ritrovato, o riorganizzato il proprio ruolo genitoriale anche al di fuori della relazione di coppia.

L'approvazione della Legge n. 54/06 ha sancito un principio sul quale difficilmente la società civile ed il legislatore arreteranno e precisamente il principio della bigenitorialità.

La Legge ha messo in evidenza la necessità che ogni figlio esprime, cioè quella di avere una mamma ed un papà uniti con lui e per lui, i suoi genitori e tali resteranno per sempre sposati o separati che siano fra loro.

Pertanto oggi più che mai, sembra importante che gli uomini e le donne si assumano la responsabilità della genitorialità, e prima ancora della procreazione, per poter godere fino in fondo di una delle relazioni più gratificanti e complesse che gli umani dovrebbero poter scegliere di vivere, la maternità e la paternità.

Da qui l'importanza di sostenere le famiglie e la genitorialità.

Quando poi avviene di vivere percorsi dolorosi come quelli legati alle separazioni, pervenire ad una relazione sufficientemente buona con l'ex partner, diventa indispensabile nella consapevolezza che i figli hanno bisogno "dell'altro" come genitore insostituibile ed essenziale.

Per raggiungere tale obiettivo in momenti così difficili, gli aiuti dati dalle istituzioni e dalle norme legislative diventano molto significativi, a volte determinanti.

Io penso che la società tutta, nelle sue componenti, abbia la responsabilità di contribuire a facilitare la genitorialità, questo può anche voler dire sostenere, ed in alcuni casi rivedere, le leggi rivolte alla famiglia e ai minori: la protezione della maternità, il collocamento lavorativo dei giovani, la creazione e la facilitazione dell'accesso ai nidi e ai servizi per l'infanzia compresi quelli estivi, i contributi sugli affitti e le agevolazioni per il possesso della prima casa, l'accesso agli alloggi popolari, il sostegno ai servizi rivolti alla prevenzione come i consultori familiari, tutte le norme che possano servire a non discriminare persone di credi religiosi diversi e di provenienze diverse, la scuola e la valorizzazione del suo ruolo educativo, la legge sulle filiazioni, sulle unioni di fatto, sul Tribunale della famiglia ed altre ancora.

Bisogna evitare che gli interessi di categoria, economici ed ideologici, abbiano il sopravvento rispetto all'interesse del soggetto più fragile, cioè i bambini e i ragazzi, questa è una grossa responsabilità che, in particolare, i legislatori e i tecnici che lavorano al loro fianco, devono assumersi.

Bibliografia:

- Testo aggiornato della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
- Legge 19 maggio 1975 "Riforma del diritto di famiglia"
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- Legge 6 marzo 1987 n. 74 "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"
- Convenzione ONU dei Diritti dell'Infanzia del 10/11/1989, ratificata in Italia con la Legge n. 176/91
- Legge 2001 n. 149 "Modifica alla Legge n. 184/83, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché del Titolo VII del libro primo del codice civile"
- Legge 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
- Ordinanza Corte Suprema di Cassazione del 22 marzo 2007, famiglie di fatto e Tribunale competente
- Proposta di legge dell'8 febbraio 2007, d'iniziativa dei deputati Costantini/Mura "Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli", materiale GeA
- Tratto da minori e giustizia, rivista interdisciplinare, n. 3/2005, Ed. Franco Angeli, Milano di Domenico Lazzaro
- Intervista all'Onorevole Carlo Costantini, marzo 2007, materiale GeA
- Guida al diritto Sole 24 - novembre 2007, materiale GeA
- Marino Maglietta L'Affidamento condiviso dei figli - Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali..FrancoAngeli/ Le Comete, anno 2006
- Affidamento condiviso rivoluzione a metà, Cesare Rimini, Corriere della sera, marzo 2008, materiale GeA,
- Cenni di diritto di famiglia, prodotto dall'Avvocato Dott.sa Silvia Veronesi formazione anno 2007/2008, materiale GeA
- La famiglia in Italia, dati Istat, formazione anno 2007/2008, materiale GeA
- Un commento alla proposta di legge n. 2231 d'iniziativa dei deputati Costantini/Mura "Nuove disposizioni in materia di affidamento dei figli presentato l'8 febbraio 2007 a cura del Dottor Paolo Scotti, Mediatore familiare, materiale GeA
- Atti del Convegno "Fare Mediazione con la nuova legge sull'affido condiviso - Legge 54/2006" organizzato dal GeA e tenutosi a Milano il 21 settembre 2007
- Atti del Convegno "La Mediazione familiare - un'opportunità per i genitori in fase di separazione e divorzio. Riflessione sui significati" organizzato dall'Asl della provincia di Sondrio e tenutosi a Sondrio il 12 ottobre 2007